

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FALLICA, BERGAMINI, BERNARDO, BIANCOFIORE, CARLUCCI, CATONE, CICU, COLUCCI, GREGORIO FONTANA, GAROFALO, GIAMMANCO, IAPICCA, LO MONTE, LO PRESTI, ORSINI, PELINO, LUCIANO ROSSI, SPECIALE, VALENTINI

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni

Presentata il 7 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno si verificano gravi incidenti in mare per la collisione di imbarcazioni di cui sono vittime decine di persone, soprattutto durante il periodo estivo, quando il traffico in mare è maggiore.

Con questa proposta di legge, che introduce la patente nautica a punti e il patentino nautico a punti (quest'ultimo per la guida di natanti e imbarcazioni al di sotto dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), si vogliono ridurre gli

incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni. Dopo l'esito positivo avuto con la patente a punti per le auto, che ha ridotto significativamente gli incidenti sulle strade ed autostrade, questo testo legislativo propone un analogo sistema sanzionatorio per i conducenti di natanti e imbarcazioni, in modo da regolare con metodo rigoroso il traffico in mare.

Si tratta di una norma equa e giusta, che consentirà un maggiore controllo del traffico marittimo e di ridurre gli incidenti

tramite una maggiore responsabilizzazione dei conducenti di natanti.

Il sistema a punti per la patente nautica e il patentino nautico garantirà — anche con l'introduzione, prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge, di una banca dati in cui sono raccolti tutti i dati per l'individuazione dei natanti e delle

imbarcazioni — un più ordinato e disciplinato traffico marittimo da diporto.

La sicurezza in mare, infatti, sarà maggiore e ciò consentirà una più facile vigilanza marittima, a tutto vantaggio dell'incolumità delle persone che circolano in mare per porto, e soprattutto dei bagnanti e dei subacquei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto).

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L'indicazione della decurtazione del punteggio relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati di cui all'articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

ART. 2.

(Banca dati).

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose;

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per

via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3.

ART. 3.

(Patentino nautico a punti).

1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.

3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

ART. 4.

(Delega al Governo).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti

della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo, della patente nautica o del patentino nautico.

€ 0,35



16PDL0007450